Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 febbraio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 35 DELL' 8 FEBBRAIO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1964 (dalla serie 1ª/1964 alla serie 23ª/1964), emessi in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612, e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto ministeriale 11 dicembre 1954. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 20 gennaio 1962. - Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(265)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. 1537.

Modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1958, n. 1011, per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, per l'approvazione e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia in amministrazione fiduciaria all'Italia, concluso in Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1958, n. 1011, relativo all'approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera *b*), dell'allegato *A* al citato Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 4 e 5 ed il primo comma dell'art. 6 del regolamento citato nelle premesse sono modificati come segue:

« Art. 4. — Il Ministero degli affari esteri è incaricato di eseguire per il tramite della Rappresentanza diplomatica e di quelle consolari in Somalia e a mezzo di apposita Commissione con sede a Mogadiscio, nominata con decreto ministeriale, l'accertamento degli indennizzi spettanti a termine della legge 30 giugno 1954, n. 677.

La Commissione di cui al comma precedente è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario che la presiede e di cinque impiegati, l'uno e gli altri da scegliere fra il personale dell'Amministrazione statale italiana in servizio in Somalia: dei cinque impiegati tre devono essere esperti nei servizi tecnici e finanziari, uno nei servizi di ragioneria ed uno nei servizi di segreteria, quest'ultimo con funzioni di segretario.

La Commissione delibera a maggioranza di voti ».

« Art. 5. — La Commissione ha facoltà di disporre sopraluoghi, stime, accertamenti ed indagini e di richiedere ulteriore documentazione per accertare la esistenza dei requisiti prescritti per conseguire l'indennizzo ».

« Art. 6, primo comma. — La deliberazione della Commissione contenente la proposta di liquidazione è notificata agli interessati a mezzo delle competenti autorità se residenti in Italia ed a mezzo degli uffici consolari se residenti in Somalia o in altri Paesi ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1961, n. 1538.

Istituzione di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare in Dar-es-Salaam (Tanganica) e soppressione del Vice consolato nella stessa sede e modifica della circoscrizione del Consolato generale in Nairobi (Kenya).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Dar-es-Salaam (Tanganica) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Dar-es-Salaam (Tanganica) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Dar-es-Salaam (Tanganica) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ed il Sultanato di Zanzibar.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Nairobi (Kenya) è modificata come segue: Colonia e Protettorato del Kenya, Protettorato dell'Uganda, isola di Mauritius e dipendenze, isole Seicelle e dipendenze, territori francesi delle isole Comore e dell'isola della Riunione e i territori del Ruanda e Urundi.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. **1539**.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2331, modificato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 86 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di perfezionamento in Nipiologia.

Art. 87. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annesso un corso di perfezionamento in Nipiologia, che ha sede presso la clinica pediatrica.

Art. 88. — Il corso ha la durata di un anno ed alla fine di esso viene rilasciato un certificato di frequenza ed esame.

Art. 89. — Il numero massimo delle iscrizioni è annualmente di quindici. Possono essere ammessi con preferenza coloro i quali abbiano conseguito il diploma di specializzazione in Pediatria.

Art. 90. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Ereditarietà e malattie ereditarie;

Patologia e profilassi delle malattie dell'età neonatale;

Assistenza all'infanzia;

Medicina sociale (con particolare riferimento alla età infantile);

Sviluppo fisico e psichico del bambino;

Elementi di neuropsichiatria infantile (con particolare riferimento alla turbe del carattere del fanciullo di origine ambientale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. **1540**.

Istituzione di due posti di assistente ordinario rispettivamente presso la cattedra di Storia della pedagogia e la cattedra di Storia della filosofia presso la Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge della Regione siciliana 31 maggio 1960, n. 18;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 2 agosto 1961 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario rispettivamente presso la cattedra di Storia della pedagogia e la cattedra di Storia della filosofia della Università di Palermo.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di magistero della Università di Palermo.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in lire 3.200.000 (tremilioniduecentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 640.000 (seicentoquarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università degli studi di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2, saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 122. — VILLA

Repertorio n. 81

Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente alla cattedra di Storia della pedagogia e di Storia della filosofia presso la Facoltà di magistero dell'Università degli studi di Palermo.

L'anno millenovecentosessantuno il giorno due del mese di agosto in Palermo, nei locali dell'Assessorato della pubblica istruzione, sito in questa via Sgarlata n. 11, alle ore dieci, innanzi me, dott. Giovanni Sinatra, funzionario rogante agli atti e contratti in forma pubblico amministrativa per conto dell'Amministrazione regionale della pubblica istruzione giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1957, registro n. 1, foglio n. 275.

Sono presenti:

a) l'on. prof. Salvatore Carnazza, nato a Comiso il 14 maggio 1919, assessore per la pubblica istruzione e domiciliato, per la carica, in Palermo presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, via Sgarlata n. 11;

b) il prof. dott. Tommaso Aiello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, domiciliato, per la carica, in questa via Maqueda, presso il Rettorato dell'Università degli studi di Palermo, che dichiara di intervenire quale rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Palermo e autorizzato a stipulare la presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 giugno 1961 e che in copia conforme si allega al presente atto segnato di lettera *A*.

Premesso

che con legge n. 18 del 31 maggio 1960, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 22, parte prima, del 4 giugno 1960, la Regione ha autorizzato la stipula della presente convenzione per la istituzione di due posti di assistente di ruolo, uno presso la cattedra di Storia della pedagogia e l'altro presso la cattedra di Storia della filosofia della Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Palermo, nonchè la spesa annua per il mantenimento di tali posti determinata in misura pari all'ammontare degli emolumenti spettanti agli assistenti delle Università della Repubblica;

che la Facoltà di magistero, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Palermo, unanimi, hanno approvato la istituzione di detti posti di ruolo, salva la rettifica da parte del Ministero della pubblica istruzione.

In estratto si allega al presente verbale la deliberazione del Senato accademico, segnata di lettera *B*. I detti comparenti della cui identità personale io sono certo, rinunziando col mio consenso alla assistenza di testimoni, in esecuzione di quanto disposto dalla citata legge regionale n. 18 del 31 maggio 1960 convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di magistero dell'Università degli studi di Palermo, saranno istituiti, fuori della quota stabilita nelle convenzioni a ministero dell'ufficiale rogante dell'Università degli studi di Palermo n. 216 di repertorio in data 23 aprile 1959, e n. 253 di repertorio in data 15 febbraio 1960, numero due posti di assistente di ruolo, uno presso la cattedra di Storia della pedagogia e l'altro presso la cattedra di Storia della filosofia.

Art. 2.

Il Governo della Regione siciliana, a far tempo dalla effettiva istituzione dei posti di ruolo di cui al precedente articolo, corrisponderà annualmente all'Università degli studi di Palermo un contributo pari all'ammontare degli emolumenti dovuti, a norma delle leggi vigenti, agli assistenti di ruolo delle Università della Repubblica.

Art. 3.

Detto contributo sarà aumentato in relazione agli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti delle Università degli studi della Repubblica, nonchè del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

L'Università di Palermo assume obbligazione di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti ai « due assistenti di ruolo », compreso l'ammontare delle ritenute che gravano sui detti emolumenti.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti a far tempo dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio di ruolo presso l'Università degli studi di Palermo dei « due assistenti di ruolo ».

La presente convenzione perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera, con esenzione di ogni tassa; è scritta da persona di mia fiducia in un foglio di carta uso bollo, del quale occupa 3 facciate e tanta di questa; ne viene data lettura alle parti contraenti come sopra rappresentate che la riconoscono e la dichiarano conforme alla loro volontà.

F.to: Tommaso Aiello
F.to: Giovanni Sinatra

Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addì 4 agosto 1961 al n. 165, libro 1, vol. 7.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1541.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Vitale Martire, sita in frazione Marittima del comune di Diso (Lecce).

N. 1541. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Vitale Martire, sita in frazione Marittima del comune di Diso (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1542.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un complesso immobiliare, sito in frazione di Porta al Borgo Popolo di Spedaletto del comune di Pistoia.

N. 1542. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Fiorello Carlo Corsi, per il prezzo di L. 6.000.000 (seimilioni), con atto a rogito del dottor Luigi Bettini, notaio in Prato, in data 28 novembre 1959, repertorio n. 29137, fasc. n. 8999, un com-

plesso immobiliare, consistente in un fabbricato per abitazione, una parte di un altro fabbricato, un parco annesso e vari appezzamenti di terreno, sito in frazione di Porta al Borgo Popolo di Spedaletto, da destinare a casa di riposo per gli ex combattenti e reduci anziani.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1543.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in comune di Sillavengo (Novara) con la parrocchia di San Giovanni Evangelista dello stesso Comune.

N. 1543. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° agosto 1961, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in comune di Sillavengo (Novara), con la parrocchia di San Giovanni Evengelista dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1544.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, della Congregazione dei Missionari di Mariannhill e la stessa viene autorizzata ad acquistare un terreno in Roma.

N. 1544. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, della Congregazione dei Missionari di Mariannhill e la stessa viene autorizzata ad acquistare un terreno in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1962, n. 9.

Modifica allo statuto del Credito fondiario sardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, n. 1041, 25 settembre 1960, n. 1391, e 5 aprile 1961, n. 332;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 20 ottobre 161;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La prima parte dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni, con sede in Roma, è così modificata:

« Il capitale sociale è di L. 5.000.000.000 (cinque miliardi diviso in n. 25.000.000 (venticinque milioni) di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna ... (*omissis*) ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1962

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1962, n. 10.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1962 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma

primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in diecimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1962 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in cinquantamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna Arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1962

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 3137, con la quale viene ratificato, con modificazioni, il citato decreto;

Visto il decreto presidenziale 25 agosto 1960, concernente la nomina, per un quadriennio, a decorrere dal 31 agosto 1960, dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda, di cui ai numeri 9 e 10 dell'articolo unico della citata legge 22 dicembre 1952, n. 3137;

Visto che con detto decreto venne nominato consigliere di amministrazione, fra i rappresentanti degli iscritti alle Casse per le pensioni, di cui al n. 9 dell'articolo unico della menzionata legge 22 dicembre 1952, n. 3137, il dott. Giuseppe Cirafici;

Visto che il dott. Giuseppe Cirafici è deceduto il 1° ottobre c. a., e ritenuto, pertanto, doversi procedere alla nomina di altro consigliere in sua sostituzione;

Visti i nominativi designati dalla competente Organizzazione sindacale di categoria;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Cirafici, deceduto, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda, per il periodo 2 ottobre 1961-31 agosto 1964, il dott. Scolari Giovanni, quale membro effettivo rappresentante degli iscritti alle Casse per le pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1962
Registro n. 11 Istituti di previdenza, foglio n. 322. — PAGLIARA

(735)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1961.

Conferma in carica del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini » ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1958, con il quale l'on. avv. Enrico Sparapani è stato confermato presidente dell'Ente predetto, per il triennio 31 luglio 1958-30 luglio 1961;

Ritenuta la opportunità di procedere alla sua ulteriore conferma nella carica per il triennio successivo;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on. avv. Enrico Sparapani è riconfermato, per il triennio 1961-1964, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(741)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1961.
Concessione di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961 (registro n. 30 Finanze, foglio n. 272);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 ottobre 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 7 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 18 agosto 1961:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1961)	25 dicembre 1961	24 giugno 1962
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1961)	9 dicembre 1961	8 giugno 1962
3. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 dicembre 1961)	28 dicembre 1961	27 giugno 1962
4. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1961)	24 dicembre 1961	23 giugno 1962
5. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1.000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1961)	1° gennaio 1962	30 giugno 1962
6. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1961)	25 dicembre 1961	24 giugno 1962
7. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1961)	16 dicembre 1961	15 giugno 1962
8. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1961)	19 dicembre 1961	18 giugno 1962
9. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1961)	25 dicembre 1961	24 giugno 1962
10. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi specaili per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1961)	1° gennaio 1962	30 giugno 1962
11. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1961)	1° gennaio 1962	30 giugno 1962
12. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1961)	19 dicembre 1961	18 giugno 1962
13. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1961)	1° gennaio 1962	30 giugno 1962
14. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1961)	25 dicembre 1961	24 giugno 1962

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
15. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro e di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 dicembre 1961)	25 dicembre 1961	24 giugno 1962
16. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1961)	17 dicembre 1961	16 giugno 1962
17. Tessuti di cotone incerati e pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1961)	1° gennaio 1962	30 giugno 1962

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1962
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 171. — BENNATI

(789)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1961.
Concessione di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 ottobre 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la temporanea importazione di fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura.

La quantità minima di fibre da ammettere alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1961
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 172. — BENNATI

(790)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Ortona (Chieti).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ortona (Chieti) in data 21 febbraio 1957, n. 6, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Ortona non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Ortona (Chieti) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nell'intero territorio del comune di Ortona, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Chieti è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(683)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, con la quale la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia è stata eretta in Ente di diritto pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1955, n. 371, concernente il funzionamento della Cassa medesima e l'approvazione del relativo statuto, e successive modificazioni;

Considerato che con decreto 16 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 15 dicembre 1961, la Cassa suddetta è stata posta in liquidazione;

Visto il decreto 5 marzo 1959, con il quale il dottor Silvio Cozzi è stato nominato, fra gli altri, revisore effettivo della Cassa stessa;

Considerato che il dott. Cozzi ha rassegnato le dimissioni dal detto incarico e, che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alessandro Luzi è nominato, in sostituzione del dott. Silvio Cozzi dimissionario, revisore effettivo della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia in liquidazione.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

(863)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1961.
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1962-63.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello della spesa della Cassa delle ammende per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L.	132.550.000
Spese previste	»	132.550.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1962
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 65. — GALLUCCI

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963

Numero	Denominazione	Somma
	PARTE I. — ENTRATA	
	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	*per memoria*
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione .	65.000.000
2	Versamenti per grazia . .	18.000.000
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	3.000.000
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti .	1.000.000
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato .	6.500.000
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	50.000
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica . .	7.000.000
	Totale delle entrate ordinarie . .	100.550.000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
8	Entrate straordinarie diverse . .	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica .	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie .	—
	Partite che si compensano con la spesa	
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.) . .	32.000.000
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	*per memoria*
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	100.550.000
	Totale del titolo I . . .	100.550.000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . .	—
	Totale del titolo II . . .	—
	Totale del prelevamento delle entrate ordinarie e di quelle straordinarie	100.550.000
	Partite che si compensano con la spesa . .	32.000.000
	Totale generale . . .	132.550.000

Numero	Denominazione	Somma
	PARTE II. — SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato . . .	99.200.000
2	Spese per la pubblicazione delle sentenze .	150.000
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria . .	100.000
4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	1.000.000
5	Spese casuali	25.000
6	Fondo di riserva per spese impreviste . . .	75.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	100.550.000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
7	Assegnazione eccezionale ai Consigli di patronato	*per memoria*
8	Spese straordinarie diverse	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie . . .	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
9	Acquisto di titoli di rendita pubblica . . .	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie . . .	—
	Partite che si compensano con l'entrata	
10	Restituzione e incameramento di depositi .	32.000.000
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	100.550.000
	Totale del titolo I . . .	100.550.000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . .	—
	Totale del titolo II . . .	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	100.550.000
	Partite che si compensano con l'entrata . .	32.000.000
	Totale generale delle spese . . .	132.550.000
	RIEPILOGO	
	Entrate	132.550.000
	Spese	132.550.000
	Differenza . . .	—

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1962.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato in Imperia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli archivi di Stato;

Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede la istituzione ad Imperia della Sezione di archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Imperia, a decorrere dall'8 gennaio 1962, la Sezione di archivio di Stato prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 8 gennaio 1962

Il Ministro: SCELBA

(745)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Composizione della deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1962.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa allo ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata riconosciuta la Borsa-merci di Bologna;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1962, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Cazzola dott. Plinio;
2) Santi dott. Mario;
3) Calzoni dott. Augusto;
4) Campiverdi dott. Dante;
5) Martelli dott. ing. Pericle;
6) Poggioli Umberto;
7) Tamburi rag. Guido.

Membri supplenti:

1) Brini dott. Rino;
2) Lodi Amilcare;
3) Zanetti Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(686)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano e determina in 7 il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto predetto;

Considerato che, in seguito alla decadenza dalla carica, per compiuto periodo di nomina, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo occorre provvedere alla sua ricostituzione per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

Di Cristina dott. Alfredo, direttore generale del Tesoro;

Viaggio dott. Salvatore, ispettore generale del Tesoro;

Di Stefano dott. Carmelo, direttore generale del Ministero delle finanze;

Fortini dott. Nicola, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale del Ministero dell'industria e commercio;

Ghiglia dott. Fernando, direttore generale del Ministero della marina mercantile;

Ferlesch dott. Giuseppe, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963-64.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(657)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Nomina dei membri del Collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro.

Visto l'art. 31 del vigente statuto;

Considerato che, in seguito alla decadenza della carica, per compiuto periodo di nomina, del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo occorre provvedere alla sua ricostituzione per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

Zitelli dott. Innocenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bachi dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Girardi dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto medesimo i signori:

Patrì dott. Liborio e Peynetti dott. Michele, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963-64.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(656)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore approvata con decreto ministeriale 18 gennaio 1939, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano:

Tariffa XVI, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(712)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia intercontinentale di assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia intercontinentale di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia intercontinentale di assicurazione, con sede in Roma:

Tariffa M 8, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa M 9, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate, dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa M 10, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa C 4 - C 5, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 5% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se lo assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze.

Roma, addì 23 gennaio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(710)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1962.

Ricostituzione del Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361, che apporta modifiche all'ordinamento della Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri 2 maggio 1956, col quale è stato provveduto alla ricostituzione del Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il decreto in data 26 agosto 1961, con il quale è stato provveduto alla riconferma del generale medico prof. dott. Guido Ferri nella carica di presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il quadriennio 1962-1965;

Ritenuta l'esigenza di ricostituire per il suindicato quadriennio 1962-1965 il predetto Comitato direttivo;

Decreta:

Il Comitato direttivo del Comitato centrale della Associazione italiana della Croce Rossa, è ricostituito come segue:

Presidente:

Ferri gen. prof. dott. Guido, presidente generale della Associazione italiana della Croce Rossa.

Componenti:

Pietromarchi dott. Luca;
Dell'Andro prof. Renato;
Marzano dott. Carlo;
Meloni gen. c. a. Nicolò;
Messineo dott. Salvatore;
Casoni avv. Gaetano;
Chiarotti prof. Cesare;
Parlato dott. Giuseppe.

Il direttore generale della predetta Associazione funge da segretario del Comitato direttivo, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1962

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

(847)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° febbraio 1962.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Pisa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1961, è stato sciolto il Consiglio comunale di Pisa per i motivi illustrati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto dott. Mario Cataldi.

Il predetto commissario, in attesa della ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria attraverso nuove consultazioni elettorali, sta attuando un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza ed indispensabili per il buon funzionamento dell'Ente, che non potranno essere compiuti entro il termine previsto dal secondo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915.

Infatti, alla data di scioglimento dell'Organo consiliare non risultava ancora deliberato il bilancio preventivo per l'anno 1961 e tale tassativo adempimento adottato da parte del commissario straordinario al principio della gestione, non ha ancora riportato l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, autorità tutoria competente in materia.

Inoltre, il Comune sta predisponendo gli atti necessari all'impostazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1962, in base alle istruzioni ministeriali di cui alla circolare numero 15400.B.Z/Z in data 20 ottobre 1961.

Sono, inoltre, in corso le pratiche per la contrattazione di mutui da destinare alla realizzazione di importanti e indispensabili opere pubbliche, corrispondenti alle varie aspettative della cittadinanza.

Per le suesposte considerazioni si è provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare di tre mesi la gestione straordinaria del comune di Pisa, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e dall'articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Pisa, addì 1° febbraio 1962

Il prefetto: DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 novembre 1961, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Pisa e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune medesimo, nella persona del vice prefetto dott. Mario Cataldi;

Considerato che, con l'8 febbraio corrente verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione straordinaria commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visto l'art. 323 predetto del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

E' prorogata di tre mesi, a decorrere dall'8 febbraio 1962, la gestione straordinaria del comune di Pisa, affidata al vice prefetto, dott. Mario Cataldi, con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1961.

Pisa, addì 1° febbraio 1962

Il prefetto: DE BERNART

(877)

DECRETO PREFETTIZIO 30 gennaio 1962.
Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Ritenuto dover procedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965;

Viste le designazioni dei rispettivi Organi, Collegi ed Istituti;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Latina per il triennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965, è così composto:

Presidente:

il Prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Latina;

l'ingegnere capo del Genio civile di Latina;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

Busco dott. Renato, ufficiale medico militare;

Rapanà dott. Alberto, ufficiale sanitario del comune di Latina;

Montellanico dott. Daniele, medico condotto di Cisterna;

Raffaelli dott. prof. David, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina;

Lo Cicero dott. Benedetto, direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina;

Avvisati dott. Marcello, presidente dell'Ospedale civile di Latina;

Bocchetti dott. prof. Giuseppe, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Latina;

Tipaldi dott. prof. Mattia, primario medico ospedaliero;

Antonini dott. Ettore, primario chirurgo ospedaliero;

Colangelo dott. Guido, dottore in medicina e chirurgia;

Rossetti dott. Vincenzo, dottore in medicina e chirurgia;

Corbo dott. Salvatore, dottore in medicina e chirurgia, esperto in pediatria;

De Simone dott. Anacreonte, vice prefetto ispettore, esperto in materie amministrative;

Censi ing. Ugo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Taviano ing. Martino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Saviani dott. Egidio, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici-chirurgi;

Gambetta dott. Evaristo, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

Riccardi dott. Nazzareno, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Bagnolati Anita, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;

Bottoni suor Europa, rappresentante del Collegio interprovinciale delle infermiere;

Dragonetti dott. Sante, rappresentante dell'I.N.A.M.;

De Werra Eugenio, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Giorgino dott. Vincenzo, rappresentante dell'I.N.P.S.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Santaniello Vincenzo, consigliere di terza classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio provinciale sanitario di Latina.

Latina, addì 30 gennaio 1962

Il prefetto: PIGNATARO

(864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walter H. Hummel, Console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(317)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William George Erin Beckmann, Console di Gran Bretagna a Genova.

(318)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 17.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(832)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione comunale di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(837)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione due due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(841)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(838)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(833)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 19.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(834)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di Montecastrilli (Terni) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(836)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(839)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(842)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(840)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(843)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 77.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(844)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Parete (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(845)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione comunale di Recale (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 7 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori N. 27

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,98	620,93	620,93	620,85	621 —	621 —	621 —	621 —	621 —
$ Can.	592,56	592,40	592,25	592,25	592,70	592,17	592,65	592,20	592,15	592,25
Kr. Sv.	143,70	143,56	143,545	143,57	143,55	143,56	143,585	143,60	143,55	143,55
Kr. D.	90,19	90,17	90,17	90,18	90,20	90,19	90,19	90,20	90,19	90,15
Kr. N.	87,13	87,18	87,18	87,18	87,10	87,17	87,1725	87,15	87,17	87,15
Fr. Sv.	120,37	120,38	120,40	120,39	120,20	120,39	120,40	120,40	120,39	120,35
Fol.	171,60	171,56	171,59	171,56	171,55	171,57	171,585	171,60	171,55	171,55
Fr. B.	12,47	12,477	12,4775	12,474	12,47	12,48	12,475	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,70	126,705	126,68	126,70	126,72	126,72	126,70	126,72	126,75
Lst.	1746,65	1747,50	1747,30	1747,10	1746,75	1747,10	1747,30	1747,10	1747,20	1747,25
Dm. occ.	155,41	155,42	155,43	155,405	155,40	155,45	155,40	155,40	155,45	155,44
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,04	24,03875	24 —	24,04	24,038	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,76	21,76	21,73	21,76	21,70	21,76	21,77	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli del 7 febbraio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,965
1 Dollaro canadese	592,45
1 Franco svizzero	143,577
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	87,176
1 Corona svedese	120,395
1 Fiorino olandese	171,572
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,70
1 Lira sterlina	1747,20
1 Marco germanico	155,402
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,765

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università di Parma ad effettuare una permuta di un appezzamento di terreno

Con decreto del Prefetto di Parma n. 32188, in data 18 dicembre 1961, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad effettuare la permuta di un appezzamento di terreno di mq. 1436,85 sito in Parma, descritto in catasto al foglio n. 30 particella n. 14 in parte, 15 in parte, 16 in parte, 18 in parte con altro appezzamento di terreno di mq. 1435, di pari valore, di proprietà del comune di Parma, descritto in catasto al foglio n. 30 particelle n. 4/*B* e n. 873/*B*.

(390)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Casimiro », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1962, la Società cooperativa edilizia « Casimiro », con sede in Roma, costituita per rogito Volpe in data 17 novembre 1954, repertorio 13980, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina del liquidatore.

(375)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 agosto 1961, dalla signora Zerquenich Giuseppina in Castelli, nata a Trieste il 12 aprile 1904 e qui residente in via Settefontane 36, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cerqueni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Zerquenich Giuseppina in Castelli, è ridotto nella forma italiana di Cerqueni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 dicembre 1961

(132) *Il vice prefetto dirigente:* PASINO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in chimica.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo d'età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in chimica.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

I benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8).

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'Ispettorato del lavoro - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.
Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

A) Prove scritte:

1) trattazione di un argomento di chimica generale ed inorganica;

2) trattazione di un argomento di chimica tecnologica;

3) soluzione di un problema di chimica fisica.

B) Prova orale:

la prova orale verterà oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su nozioni di legislazione concernente l'igiene del lavoro, con particolare riferimento ai relativi metodi di indagine chimica. Il candidato dovrà inoltre sostenere una prova di lingua straniera, a scelta fra le seguenti: francese, inglese o tedesca.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato allo art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 300;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi, la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 300, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 300, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico dei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo

i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera h), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del terriorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 300, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di struzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove d'esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1961
Registro n. 11 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 295. — BARONE

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generale e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione IV - Via Flavia, 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a . (prov. di . . . .) il giorno . domiciliato in . (prov. di .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in chimica in data . . presso l'Università di . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso. ., di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto, dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua . (francese o inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Firma (1) . . . .

Data . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(243) Visto, *il Ministro*: SULLO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « B », nei giorni 1, 2 e 3 marzo 1962, con inizio alle ore 8.

(873)

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4; aula « C », nei giorni 5, 6 e 7 marzo 1962, con inizio alle ore 8.

(874)

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito tecnico industriale, bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a trenta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito tecnico industriale, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « A », nei giorni 14 e 15 marzo 1962, con inizio alle ore 8.

(875)

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di ragioniere e perito commerciale, bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a dieci posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di ragioniere e perito commerciale, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula « A », nei giorni 16 e 17 marzo 1962, con inizio alle ore 8.

(876)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Genzano di Lucania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2137 del 16 giugno 1961, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 166 del 7 luglio 1961, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per coprire il posto di ufficiale sanitario del comune di Genzano di Lucania;

Visto il proprio decreto n. 4451 del 28 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 15 novembre 1961, con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di ufficiale sanitario del comune di Genzano di Lucania:

1. Ottavio Nicola . . . . punti 113,822 su 200

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e del comune di Genzano di Lucania.

Potenza, addì 29 gennaio 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Genzano di Lucania;

Decreta:

Il dott. Ottavio Nicola è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Genzano di Lucania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Genzano di Lucania.

Potenza, addì 29 gennaio 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(751)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice delle partecipanti al concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1959, bandito con decreto del medico provinciale 21 marzo 1960, n. 3370;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario condotto dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare n. 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso specificato in epigrafe:

1. Radicchi Bernardina nei Melosi . punti 56,666 su 100
2. Niccolini Eugenia . . . . » 53,358 »
3. Salvadori Rina . . . . » 51,867 »
4. Capponi Taddei Emilia . . . . . » 50,926 »
5. Giannettoni Ede . . . . » 50,540 »
6. Aurigi Ricci Anna . . . . » 50,095 »
7. Alessandrini Carla . . . . » 49,914 »
8. Canestri Licia . . . . » 49,617 »
9. Confettoni Maria Grazia . . . . . » 49,609 »
10. Fregoli Mazzoni Giuliana . . . . » 49,467 »
11. Ruspetti Wanda . . . . » 49,276 »
12. Confettoni Norina . . . . » 49,017 »
13. Baglioni Zorama . . . . » 48,823 »
14. Paolucci Diana . . . . » 48,170 »
15. Cosci Carmela . . . . » 47,924 »
16. Berini Ada . . . . » 47,863 »
17. Morganti Lidia . . . . » 47,012 »
18. Ginestrini Maria . . . . » 46,747 »
19. Guerri Palmira . . . . » 45,180 »
20. Ceccarelli Borgogni Lina . . . . » 44,870 »
21. Casagni Carla . . . . » 44,807 »
22. Ciacci Iris . . . . » 44,317 »
23. Sgrignani Sigismonda . . . . . » 42,950 »
24. Felici Mara . . . . » 41,636 »
25. Fralassi Lietta . . . . » 41,527 »
26. Sampietro Paola in Vannucci . . . » 40,702 »
27. Canali Giovanna Maria . . . . . » 39,462 »
28. Santinelli Marina . . . . » 37,000 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Prefettura e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 13 gennaio 1962

Il medico provinciale: LANIA

(449)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.